



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI IVREA**

**Sezione Civile – Procedure Concorsuali**

**R.G. P.U. 11 /2024**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Petronzi,

letta la istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. cciii, formulato dai coniugi **VINCENZO ANTONUCCI**, (c.f. NTNVCN52P01C285O), e **ANGELA MARCONI** (c.f. MRCNGL54R63H501H), residenti entrambi in Ciriè, via Taneschie 15;

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai debitori, che espongono uno stato di sovraindebitamento di comune origine (derivante dalla perdita dell'occupazione del ricorrente Antonucci, e dall'innesco della procedura esecutiva immobiliare che ha portato alla liquidazione dell'unico immobile di proprietà), prevede la messa a disposizione dei creditori, a fronte di un ammontare complessivo della esposizione debitoria pari ad euro 33.444,48 per il ricorrente Antonucci, e pari ad euro 7.539,03 per la ricorrente Marconi (essenzialmente di rango chirografario, ad eccezione del credito di euro 2.001,38 di rango privilegiato vantato dall'erario), di un primo pagamento di euro 2 mila al momento dell'omologa del piano e successive rate di 200,00 euro per la durata di 4 anni, derivanti dal reddito da pensione percepito dai ricorrenti (totale attivo 11.600,00).

Tali somme risultano idonee al soddisfacimento integrale delle prededuzioni (per compenso dell'OCC, stimato in euro 1.141,92), del pagamento integrale del creditore privilegiato Soris s.p.a. e di una quota parziale dei creditori chirografari pari al 22,35%, rappresentati essenzialmente dal ceto creditorio bancario da micro-credito (cfr. pag. 8 relazione OCC).



I debitori non risultano titolari di beni immobili o di mobili registrati e percepiscono unicamente un reddito da pensione (su base mensile euro 1.025,44 per Antonucci e 827,39 per Marconi), reddito appena sufficiente a soddisfare le esigenze di vita del nucleo familiare dei debitori, quantificate ragionevolmente in circa 1.551,00 al mese (pag. 6-7 relazione OCC).

Le cause del sovraindebitamento risultano esogene e riconducibili alla perdita del reddito in capo al ricorrente Antonucci, come ben esposto nella relazione dell'OCC, tenuto conto di una situazione reddituale modesta, appena sufficiente al soddisfacimento dei bisogni di vita primari.

Non risultano atti in frode ai creditori o le altre condizioni ostative di cui all'art. 69 ccii.

Nessuno dei creditori ha formulato osservazioni alla proposta.

Sussiste altresì il requisito della meritevolezza, atteso che, come sopra evidenziato, risulta piuttosto evidente, anche alla luce dell'attestazione dell'OCC, che la causa del sovraindebitamento derivi essenzialmente dalla contrazione della capacità reddituale del nucleo familiare del ricorrente, per la perdita del lavoro del ricorrente Antonucci.

Non emerge peraltro uno sproporzionato ed abnorme accesso al credito, atteso che la esposizione debitoria accumulata nei confronti delle finanziarie risulta compatibile con la situazione reddituale dei ricorrenti.

Di palmare evidenza è poi lo stato di sovra-indebitamento, tenuto conto che, a fronte di entrate per circa euro 1.800 mensili (derivanti unicamente dalle pensioni percepite), i debitori hanno uscite che assorbono pressoché interamente le entrate; sicché esse risultano del tutto inidonee a mantenere un equilibrio finanziario.

Sussiste infine il requisito di cui all'art. 70 comma IX ccii, in relazione alla convenienza per i creditori rispetto alla alternativa liquidatoria attesa la sostanziale incapienza del patrimonio mobiliare dei debitori, i limiti previsti dalla legge per la pignorabilità delle pensioni ed in tempi davvero estremamente contenuti della proposta di ristrutturazione, come sopra esposto.

Ritenuti conclusivamente sussistenti i presupposti per la omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa,



visto l'art. 70 ccii;

**OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai coniugi **VINCENZO ANTONUCCI**, (c.f. NTNVCN52P01C285O), e **ANGELA MARCONI** (c.f. MRCNGL54R63H501H), residenti entrambi in Ciriè, via Taneschie 15, con l'ausilio dell'OCC dott. Daniele Busso;

**DISPONE** che l'OCC proceda ai pagamenti nei confronti dei creditori secondo le modalità indicate nel piano, provvedendo al deposito di relazione semestrale circa lo stato di esecuzione della procedura;

**DISPONE** la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

**DISPONE** che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

**DICHIARA** chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ivrea, 22/03/2024

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

